



Sede provinciale di Foggia

**Gilda degli Insegnanti**

**Al CSA di Foggia**

**Dott. G. Tenore**  
**Dott. A.M. Venturino**

**Oggetto:** chiarimenti sulle graduatorie permanenti provvisorie pubblicate il 13 giugno 2005

La scrivente organizzazione sindacale, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie permanenti provvisorie per il biennio scolastico 2005/2007 avvenuta in data 13 giugno u.s., chiede che le SS.VV. forniscano alcuni chiarimenti sui criteri all'uso utilizzati.

Ed infatti :

1. tra le graduatorie permanenti provvisorie del personale docente della scuola compaiono erroneamente i docenti che, non avendo fatto domanda, avrebbero dovuto essere cancellati dalle graduatorie per gli anni scolastici successivi, ai sensi dell'art.1, 2° comma, del Decreto del 31 marzo 2005 del Direttore Generale per il personale della scuola del MIUR. Probabilmente tali errati inserimenti sono dovuti a problemi tecnici che si spera trovino una via di risoluzione;
2. tra gli elenchi del sostegno relativi alla scuola di I e II grado compaiono docenti inseriti in entrambi gli elenchi pur essendo in possesso di certificazione rilasciata dalla SSIS valida per un solo grado di scuola. Ad evitare un sicuro contenzioso si auspica che venga data applicazione alla nota n. 706/2004 del MIUR e si tenga in adeguato conto il dato formale della certificazione rilasciata;
3. la Direzione Generale per l'Università Ufficio IX, del M.I.U.R., nella persona del Direttore Generale Antonello Masia, con nota prot. n. 1459 dell'8 giugno 2005, ha formulato parere positivo all'attribuzione di 3 punti ai Corsi di Perfezionamento annuali che hanno consentito l'attribuzione di 60 crediti corrispondenti ad un impegno di 1500 ore. Si chiede di conoscere se il CSA intenda apportare le opportune rettifiche e disporre l'iscrizione nelle graduatorie definitive con i punteggi e titoli spettanti secondo la predetta nota;
4. *de iure condito* arrivano nel frattempo da più parti segnalazioni che alcuni docenti avrebbero volutamente dichiarato come MASTERS corsi di perfezionamento specialistico (1500 ore/60cfu) banditi dal Consorzio Interuniversitario FOR.Com. In questo modo sarebbero stati attribuiti loro 3 punti, mentre, a parità di corso, a chi lo ha dichiarato *tout court* come corso di perfezionamento sono stati attribuiti 2 punti. Al fine di evitare disparità di valutazione e ricorsi continui che causerebbero un inutile aggravio di lavoro da parte di dipendenti del CSA nonché un rallentamento delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato o indeterminato, si invita il CSA alla massima attenzione nella valutazione e a richiedere le relative certificazioni onde assicurarsi della corretta dichiarazione dei titoli;
5. si chiede di conoscere se si intendono confermate le modalità organizzative concordate in data 8 aprile durante l'incontro tenutosi con le OO.SS. In quella data, infatti, relativamente alle condizioni per l'esercizio del diritto alla riserva dei posti previsto dalla legge 68/99 ("riserve" per i disabili) con particolare riferimento allo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda di inclusione,

con un'interpretazione più funzionale alle specificità della scuola, si era stabilito che lo stato di disoccupazione, risultante dall'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio esistente presso i Centri provinciali per l'impiego, avrebbe potuto essere comprovato all'atto della individuazione come avente titolo alla nomina o anche della effettiva presa di servizio, relativamente a quegli aspiranti per i quali la stipula di contratti di lavoro per supplenza di fatto impediscano la reiscrizione al collocamento che, comunque, dovrà avvenire non appena terminato il contratto a termine;

6. quanto alle iscrizioni di nuovi disabili prima della data di scadenza dell'aggiornamento/trasferimento/permanenza delle Graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007, le riserve, allo stato, continuano a non essere attribuite in mancanza dello "stato attuale di disoccupazione". Ed invece la seconda sezione del Consiglio di stato, in un parere trasmesso al ministero dell'istruzione (*protocollo n. 11616/2005*) ha stabilito che lo stato di disoccupazione, necessario per fruire in un pubblico concorso della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, non viene meno per effetto del conferimento di una o più supplenze temporanee di insegnamento nell'arco dell'anno scolastico. La supplenza annuale, invece, è idonea a far venir meno lo stato di disoccupazione, perché è caratterizzata da una tendenziale stabilità, o quanto meno da una relativa continuità. In buona sostanza, il Consiglio di stato ha detto all'amministrazione che lo stato di disoccupazione si perde solo se l'interessato risulta titolare di un incarico di supplenza annuale. E che ciò non vale se nel corso dell'anno si cumulano incarichi di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche. Si legge nel detto parere: *"L'amministrazione dovrà quindi valutare caso per caso con riferimento alle singole fattispecie eventualmente accorpate per ipotesi omogenee o analoghe, se il rapporto di lavoro del supplente, in relazione alle sue varie tipologie ed articolazioni, che solo l'amministrazione stessa può cogliere con pienezza e consapevolezza di presupposti ed effetti, possa considerarsi dotato di quella tendenziale stabilità, di cui ha fatto uso la tutt'ora apparentemente valida giurisprudenza"*

Si chiede di conoscere quale sia l'orientamento del CSA al riguardo.

Sicuri di un sollecito e cortese riscontro da parte delle SS.VV, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Foggia, 14 giugno 2005

**Gina Spadaccino**  
**Responsabile Dipartimento Precari**